

STATUTO DEL CENTRO CULTURALE PROTESTANTE

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 13 marzo 2023

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede	3
Art. 2. Scopi e finalità	3
Art. 3. Attività	3
Art. 4. Patrimonio e risorse economiche	4
Art. 5. Soci	5
Art. 6. Criteri di ammissione ed esclusione	5
Art. 7. Diritti e doveri dei soci	6
Art. 8. Organi dell'Associazione.....	6
Art. 9. L'Assemblea dei Soci	6
Art. 10. L'Assemblea ordinaria dei Soci	7
Art. 11. L'Assemblea straordinaria dei Soci	7
Art. 12. Il Consiglio Direttivo.....	8
Art. 13. Il Presidente	9
Art. 14. Il Vicepresidente	9
Art. 15. Il Tesoriere	9
Art. 16. Il Segretario	9
Art. 17. L'organo di controllo e la revisione legale dei conti	9
Art. 18. Il Presidente onorario.....	10
Art. 19. I Comitati Tecnici	10
Art. 20. Il Comitato scientifico	10
Art. 21. Libri sociali.....	11
Art. 22. Scioglimento.....	11
Art. 23. Norme finali e transitorie.....	11

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii., l’Associazione di Volontariato “CENTRO CULTURALE PROTESTANTE” siglabile “CCP TORINO”.
2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ODV a seguito dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’Associazione è iscritta.
4. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista agli art. 11 e 22.

Art. 2. Scopi e finalità

1. L’Associazione si ispira ai valori del Protestantismo.
2. L’Associazione è apolitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, persegue le seguenti specifiche finalità:
 - promuovere valori quali la tolleranza, la non violenza, il rispetto dei diritti, l’eguaglianza tra gli esseri umani nel rispetto dell’individualità di ciascuno, l’etica della responsabilità e del servizio, la libertà di coscienza, l’etica del lavoro come vocazione e mezzo di realizzazione della persona, la salvaguardia del creato;
 - promuovere la tutela del diritto alla salute e al benessere dell’individuo;
 - promuovere il confronto dialettico ed il dialogo per valorizzare le diversità;
 - favorire la conoscenza del contributo che il Protestantismo ha dato, unitamente ai principi e valori di cui è portatore, non solo alla ricerca teologica, ma anche allo sviluppo della cultura e della società. L’associazione vuole essere altresì luogo di confronto e di dialogo con le istanze più significative della cultura del nostro tempo.

Art. 3. Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5 D.Lgs. 117/2017;
 - lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera g): formazione universitaria e post-universitaria;
 - lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l’Associazione intende:
 - organizzare congressi, conferenze, premi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche, mostre, concerti e rappresentazioni varie in genere ritenute utili per il raggiungimento del fine sociale anche attraverso la collaborazione con esperti di diversi ambiti;
 - promuovere e sostenere studi e ricerche sul Protestantismo e i movimenti di riforma religiosa;

- instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi pubblici e privati del territorio che perseguono le medesime finalità per lo scambio reciproco di esperienze, anche attraverso la partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro;
 - promuovere e organizzare corsi di istruzione, aggiornamento e formazione per il personale della scuola e momenti informativi rivolti alla collettività ed agli Enti del territorio;
 - realizzare percorsi didattici ed informativi all'interno delle Scuole di ogni ordine e grado e corsi di formazione relativi a tematiche storiche ed etiche rivolti agli studenti universitari delle Facoltà di Teologia (anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi);
 - realizzare, gestire e mettere a disposizione del pubblico un'emeroteca e una biblioteca di periodici e libri riguardanti il Protestantismo e la teologia protestante;
 - svolgere attività editoriale per la pubblicazione di periodici, di libri e di qualsiasi opera di stampa, anche in formato digitale, inerenti alle finalità associative.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. I criteri e il procedimento per i rimborsi sono disciplinati da regolamento approvato dall'Assemblea.
 7. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
 8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
 9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4. Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5. Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6. Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato contenente l'impegno ad attenersi allo Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
2. In mancanza di provvedimento espresso del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda, essa si intende accolta.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione può avvenire solo con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato entro 30 giorni. La motivazione deve fondarsi su ragioni coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.
4. Avverso la deliberazione di rigetto, l'interessato può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso è presentato in forma scritta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata e deve specificamente contestare i motivi del rigetto a pena di inammissibilità.
5. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. per morosità nel pagamento della quota annuale.
7. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il procedimento e gli eventuali casi specifici sono disciplinati con regolamento approvato dall'Assemblea. In ogni caso l'esclusione deve essere preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti al socio con facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7. Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza dei dati.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8. Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, nei casi di cui all'art. 17.

Art. 9. L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di voto e intervento in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre altri soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea e votare anche mediante mezzi telematici purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia garantita la contestualità della decisione collegiale.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro socio eletto dall'Assemblea.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea ogni volta che lo richieda il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci con diritto di voto.
7. La convocazione è inviata in forma scritta a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione e deve contenere l'indicazione di ordine del luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario dell'Associazione oppure, in mancanza, da un componente dell'Assemblea appositamente eletto. Il verbale indica anche il numero dei presenti con l'indicazione delle deleghe, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10. L'Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. I soci esercitano il diritto di intervento in Assemblea in forme e modi che consentano un ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente modera la discussione per garantire a tutti gli aventi diritto la possibilità di intervenire. L'Assemblea può disciplinare il procedimento assembleare con proprio regolamento.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nei casi di cui all'art. 17 dello Statuto, nomina e revoca l'organo di controllo, stabilendone l'eventuale compenso dei revisori esterni all'Associazione;
 - e. può nominare e revocare il Presidente Onorario;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. approva, modifica e abroga i regolamenti previsti dallo Statuto;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione dei soci;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi avverso il rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
 - p. individua eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente Statuto e ne autorizza l'esercizio.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e sono inserite nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11. L'Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno due terzi dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva, a maggioranza dei presenti, eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione.
4. Ogni volta che si procederà alla modifica ovvero alla integrazione del presente Statuto, alla relativa delibera assembleare dovrà essere allegata una copia completa ed integrale del nuovo testo.

5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 12. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 13 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

1. Quando non vi siano altre candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti anche oltre il terzo mandato.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero totale dei Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per scorrimento dell'elenco dei non eletti. La sostituzione è ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
5. Quando sia impossibile procedere secondo il comma 4, l'Assemblea elegge nuovi Consiglieri nel numero necessario a coprire i posti vacanti ovvero ridetermina il numero totale dei Consiglieri.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, con le modalità previste dal regolamento approvato dall'Assemblea. L'Assemblea può sempre fissare un limite massimo di valore per i rimborsi delle spese future.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
 - c. redige i programmi di attività e li sottopone all'Assemblea previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato Scientifico;
 - d. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - g. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato-nei limiti e con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 3, comma 6 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - i. propone l'individuazione e l'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - j. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - k. designa i membri del Comitato scientifico.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di servizio presente.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure su richiesta di un terzo dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13. Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, esercita provvisoriamente i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14. Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, alla presidenza degli organi associativi ed alla gestione ordinaria dell'Associazione.
2. Il Presidente, in caso di suo impedimento, può delegare al Vicepresidente il potere di firma e rappresentanza.
3. Su incarico del Presidente può sovrintendere alle attività di specifici settori.

Art. 15. Il Tesoriere

1. Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea.
2. Cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione e, in genere ogni atto contenente un'attribuzione patrimoniale o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
3. Garantisce lo svolgimento di tutte le attività amministrative e contabili e la corretta gestione della sede sociale e dei materiali ed arredi di vario genere, secondo il regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 16. Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, redige i verbali delle sedute degli organi associativi, coordina le attività organizzative e di segreteria.

Art. 17. L'organo di controllo e la revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi di cui all'art. 30, commi 2 e 4 D.Lgs. 117/2017, nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, che esercita le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Se l'organo è collegiale, è sufficiente che almeno uno dei componenti possieda i requisiti di legge.
3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/2017 l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
5. I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte dell'organo di controllo né esercitare la revisione legale dei conti.
6. Nel caso in cui l'organo di controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
7. L'organo di controllo dura in carica due anni e può essere rinominato fino a 3 tre volte consecutive.
8. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; monitora altresì l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5-8 D.Lgs. 117/2017; attesta che il bilancio sociale, nei casi in cui è obbligatorio per legge, è stato redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 D.Lgs. 117/2017.
9. I componenti dell'organo di controllo possono sempre procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e possono chiedere a tal fine notizie al Consiglio Direttivo sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. L'organo di controllo, nell'esercizio della revisione legale dei conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 18. Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha gli stessi diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 19. I Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
2. Il coordinatore informa il Consiglio sull'attività del Comitato. Il Consiglio è responsabile di fronte all'Assemblea dell'operato del Comitato e può sempre avocare a sé i compiti precedentemente affidatigli.

Art. 20. Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico si compone di non più di venti membri designati dal Consiglio Direttivo, scelti tra studiosi e personalità, anche non aderenti all'Associazione, che ne condividano finalità e compiti e siano disponibili a contribuire alla loro realizzazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo (o in sua assenza, il Vicepresidente) partecipa di diritto alle riunioni del Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente eletto fra i membri dello stesso Comitato. In caso di impedimento del Presidente, le riunioni del Comitato sono presiedute dal membro più anziano.

3. Il Comitato scientifico è l'organismo propositivo e di consulenza del Centro Culturale Protestante. Esprime pareri non vincolanti operando in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo dell'Associazione. In particolare:
 - a. formula proposte e pareri al Consiglio Direttivo in ordine ai programmi e alle attività;
 - b. agevola ed estende i rapporti tra il Centro e il mondo della ricerca accademica.
4. Ogni membro del Comitato scientifico dura in carica tre anni.
5. Le proposte e i pareri del Comitato Scientifico sono approvati con maggioranza semplice e prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo, tutti gli specialisti o gli esperti di cui si dovesse ravvisare l'opportunità.
6. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite dal Presidente ad uno dei membri del Comitato. Di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro e salvato in formato elettronico.
7. L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato scientifico, insieme all'ordine del giorno, deve essere comunicato a tutti i membri almeno quindici giorni prima della data della seduta, mediante lettera o email. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno quattro membri.

Art. 21. Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
3. I libri sociali obbligatori sono liberamente consultabili dai soci in forma telematica o presso la sede dell'Associazione.

Art. 22. Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23. Norme finali e transitorie

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
2. Tutti gli atti interni validamente compiuti in precedenza dagli organi del Centro culturale protestante rimangono efficaci, salve le parti in cui siano incompatibili con il presente Statuto.
3. In tutti i casi in cui nel presente Statuto è impiegato il maschile per indicare persone o cariche, il riferimento deve essere sempre inteso a persone di ogni sesso, genere e orientamento sessuale.

novità



Dal 07/03/2023, la procedura web presente nell'area riservata permette di presentare **TELEMATICAMENTE i PRELIMINARI DI VENDITA**.

Per accedere al servizio: effettuare l'autenticazione all'Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, selezionare dalla sezione "Servizi" la categoria "fabbricati e terreni" e successivamente la voce "Registrazione atti privati".

ATTENZIONE: Così come per i comodati dal 20/12/2023, a procedura telematica è **OBBLIGATORIA** per le categorie individuate dall'art. 8, comma 10-BIS della L. 44/2012, ovvero **per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili**.

[In questi casi si dovrà adire all'Ufficio **ESCLUSIVAMENTE** in caso di SCARTO - utilizzando il nuovo modello **R.A.P.** - o nel caso dei comodati perché presenti nella scrittura **ULTERIORI DISPOSIZIONI NEGOZIALI**]

Maggiori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/>

Protocollo n. **73215 /2023**

oggetto

REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE

richiesta pervenuta da: **nfo@professionalservices.cloud**

Buongiorno.

La presente per informare che la richiesta di cui all'oggetto è stata evasa e che l'atto è stato registrato in serie **3** nr. **1538** il **19/04/2023**

ulteriori osservazioni

Sul retro le istruzioni relative alla RESTITUZIONE degli atti registrati in modalità agile nel 2020-21 (e 2022-23)

funzionario di riferimento: **POLLARA Simona**